

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2480)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4421)

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

e col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 gennaio 1963*

**Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti
verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali in ausiliaria possono, con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contrarre prestiti da estinguersi mediante la cessione del trattamento di pensione loro spettante, escluso ogni assegno o indennità di carattere accessorio, fino al quinto del relativo ammon-

tare ed entro il limite delle quote mensili corrispondenti al numero dei mesi che mancano alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.

A tal fine il trattamento suindicato spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

Detto contributo è rimborsabile d'ufficio, all'atto della cessazione del periodo di ausiliaria, secondo le norme del menzionato articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Art. 2.

La facoltà prevista dal precedente articolo è subordinata al preventivo nulla-osta del comandante militare territoriale o del comandante del dipartimento marittimo o del comandante di regione aerea, dal quale l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego o di residenza. Se trattasi di ufficiale assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, il nulla-osta è rilasciato dal Ministero.

Art. 3.

Per gli ufficiali in servizio permanente il periodo di dieci anni previsto dall'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è riferito alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.

L'ammontare del prestito non può essere superiore all'importo delle quote cedibili determinato in relazione allo stipendio e al trattamento di pensione spettanti all'atto della presentazione della domanda.